

STATUTO

**AZIENDA MULTISERVIZI E
D'IGIENE URBANA GENOVA
S.P.A.-IN FORMA
ABBREVIATA A.M.I.U.GENOVA
S.P.A.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GENOVA GE VIA D'ANNUNZIO 27 E
75
Numero REA: GE - 355781
Codice fiscale: 03818890109
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO
UNICO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-07-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto N. 39847 di Rep. N. 28653 di Racc.

STATUTO

AZIENDA MULTISERVIZI E IGIENE URBANA GENOVA S.p.A

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una Società per Azioni, denominata "Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A.", siglabile "AMIU GENOVA S.p.A.", denominazione e sigla entrambe senza vincoli di interpunzione e di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede Sociale

La Società ha sede legale in Genova all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro Imprese.

La Società, nei modi di legge, ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia e all'Estero.

Articolo 3 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 4 - Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata una o più volte, o sciolta anticipatamente, con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

È facoltà di ciascun azionista, entro un anno dall'acquisizione dello status di socio, recedere dalla Società nelle ipotesi e con le modalità previste dalla Legge e dal presente Statuto.

Articolo 5 - Oggetto Sociale - Attività

La società svolge l'attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale e dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale.

In particolare, a scopo esemplificativo, non limitativo ed in nessun modo esaustivo, gestisce i servizi elencati:

- * raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, di rifiuti assimilabili agli urbani e di rifiuti da imballaggi,
- * pulitoria delle strade,
- * servizio rifiuti domestici ingombranti,
- * sgombero neve,
- * progettazione, realizzazione e gestione discariche per rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi e da imballaggi,
- * realizzazione e/o gestione di impianti di produzione di energia da rifiuti di ogni genere,
- * realizzazione e/o gestione di impianti di produzione di selezione e trasformazione dei rifiuti in genere,
- * raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri,

	* incenerimento di rifiuti urbani, speciali e di rifiuti ospedali,
	* raccolta differenziata di rifiuti urbani e di rifiuti urbani pericolosi con relativo trasporto e smaltimento,
	* raccolta siringhe,
	* bonifica aree da rifiuti di qualsiasi natura, anche per esecuzione di ordinanze sindacali in danno dei proprietari,
	* bonifica di terreni contaminati,
	* gestione e cura del verde pubblico,
	* pulizia caditoie, griglie stradali, gallerie stradali, sottopassi viari e pedonali,
	* fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e della sicurezza sul lavoro,
	* fornitura di analisi di laboratorio per conto terzi per controlli di carattere ambientale,
	* organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse,
	* elaborazione di progetti e direzione dei lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi,
	* gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale per il tempo libero,
	* ogni altro servizio di rilievo economico ed imprenditoriale che risponda ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di

tutela ambientale, con riguardo anche alla gestione di stabi-	
limenti diurni, termali e balneari.	
* gestione di servizi di supporto tecnico amministrativo per	
le attività legate alla tariffa od alla imposizione tributaria	
relative al servizio pubblico di igiene urbana	
La Società opererà in esecuzione di contratti di servizio pub-	
blici e comunque potrà svolgere attività non prevalente per	
conto di terzi enti pubblici, nei limiti e nelle modalità e	
per periodi consentiti dalla normativa vigente	
Essa potrà inoltre:	
* assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche aziona-	
rie in altre società, consorzi ed imprese costituite e costi-	
tuende, aventi scopi affini, analoghi, complementari e parte-	
cipare alla loro costituzione;	
* esercitare il coordinamento amministrativo, commerciale, fi-	
nanziario e tecnico delle società alle quali partecipa, ed in	
genere effettuare nei confronti di terzi prestazioni di servi-	
zi rientranti nei settori testé elencati;	
* stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni im-	
mobili e beni mobili iscritti e non iscritti in pubblici regi-	
stri, contratti di trasferimento di proprietà, contratti di	
locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione, di	
affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende	
o di rami aziendali;	
* acquistare, vendere e permutare automezzi ed autoveicoli	

normali e speciali, di qualsiasi genere, specie, tipo, potenza	
e portata;	
* effettuare autotrasporti, nazionali ed internazionali, di	
cose e di persone, sia per conto proprio che per conto terzi,	
nonché il noleggio di propri automezzi con o senza autista	
della Società;	
* produrre, commercializzare e vendere prodotti che abbiano	
attinenza con il settore sanitario o ad esso assimilato;	
* compiere qualsivoglia operazione industriale, commerciale,	
mobiliare, immobiliare e finanziaria, comprese l'assunzione e	
la concessione di prestiti, mutui e finanziamenti in genere,	
la prestazione di avalli, fideiussioni, ipoteche e garanzie di	
firma e reali, anche a favore di terzi, nonché ogni altra ope-	
razione che l'organo amministrativo ritenesse necessaria o u-	
tile per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché con lo	
stesso funzionalmente connessa;	
* nei termini e nei modi previsti dalla legge, esercitare le	
attività sopra indicate anche al di fuori del territorio del	
Comune di Genova.	
Il tutto con esclusione delle attività riservate agli iscritti	
in Albi professionali e di quelle vietate dalla presente e fu-	
tura legislazione.	
Resteranno espressamente escluse dal presente oggetto sociale	
la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio,	
l'esercizio delle attività di cui alle Leggi n° 1/1991 e n.	

157/1991, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al D.Lgs. n. 185/1993 e D.Lgs. n. 415/1996.

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE PUBBLICA - AZIONI

Articolo 6 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 14.143.276,00 (quattordici milioni centoquarantatremila duecentosettantasei virgola zero zero) diviso in n° 14.143.276 (quattordici milioni centoquarantatremila duecentosettantasei) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. La Società potrà rilasciare apposite certificazioni sostitutive dei titoli contenenti tutte le indicazioni necessarie per l'esatta individuazione della Società emittente e dei diritti in essa contenuti.

In caso di aumento del capitale sociale, la società potrà emettere anche azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Il Capitale potrà inoltre essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti da parte dei soci.

In tale ipotesi, non è richiesta la relazione di stima di cui all'articolo 2343, primo comma, c.c. qualora il valore attribuito ai beni in natura o ai crediti conferiti, ai fini della determinazione del capitale sociale aumentato e dell'eventuale sovrapprezzo, corrisponda al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revi-

	sione legale da parte di Società di revisione e/o del Collegio Sindacale.
	Chi conferisce beni in natura o crediti è tenuto a presentare presso la sede sociale il predetto bilancio, unitamente alle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di revisione e/o del Collegio Sindacale avente ad oggetto la revisione legale, affinché lo stesso rimanga depositato, in copia, presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la delibera di aumento del capitale sociale, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.
	I soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.
	Il bilancio di esercizio approvato da non oltre un anno, unitamente alle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di revisione e/o del Collegio Sindacale, avente ad oggetto la revisione legale, devono essere allegati, in copia, al verbale di deliberazione di aumento del capitale sociale.
	Nel termine di trenta giorni dall'iscrizione della deliberazione di aumento del capitale sociale presso il registro delle Imprese, l'Organo Amministrativo verifica se successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui sopra si siano verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti

conferiti.

Qualora a seguito del predetto controllo, l'Organo Amministrativo, ritenga che si siano verificati fatti rilevanti e tali da modificare i valori risultanti dal predetto bilancio di esercizio, lo stesso procede ad una nuova valutazione ai sensi dell'art. 2343 c.c..

Qualora a seguito del predetto controllo, l'Organo Amministrativo non ritenga che si siano verificati fatti rilevanti e tali da modificare i valori risultanti dal predetto bilancio, lo stesso procede nei trenta giorni dall'iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale presso il Registro delle Imprese a depositare presso il medesimo Registro competente, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non è stata redatta la relazione di cui all' art. 2343 c.c.;
- b) il valore ad essi attribuito con indicazione del bilancio di esercizio da cui risulti il medesimo valore;
- c) attestazione che tale valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

Fino all'iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione contenente le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le azioni sono inalienabili e devono rimanere depositate presso la società.

Il capitale sociale potrà essere ridotto, ai sensi dell'art.

2445 c. c., anche mediante assegnazione di beni in natura ai soci.

In tale ipotesi, il valore attribuito ai beni in natura da assegnare ai soci, ai fini della determinazione del capitale sociale ridotto, dovrà corrispondere al valore equo attribuito ai beni medesimi, così come risultante da un bilancio di esercizio approvato da non oltre un anno e sottoposto a revisione legale da parte di Società di revisione e/o del Collegio Sindacale.

Il predetto bilancio, unitamente alle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di revisione e/o del Collegio Sindacale avente ad oggetto la revisione legale, deve rimanere depositato, in copia, presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la delibera di riduzione ex art.2445 c. c. del capitale sociale, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

I soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.

Il bilancio di esercizio approvato da non oltre un anno, unitamente alle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di revisione e/o del Collegio Sindacale, avente ad oggetto la revisione legale, devono essere allegati, in copia, al verbale di deliberazione di riduzione reale del capitale sociale.

La deliberazione di riduzione del capitale sociale, potrà essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2445 c. c.

Articolo 7 - Partecipazione pubblica

e garanzia del servizio pubblico.

La Società è a capitale pubblico locale, il Comune di Genova dovrà detenere la maggioranza assoluta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del D.lgs. 267/2000.

I rapporti tra AMIU GENOVA S.p.A. ed il Comune di Genova sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, da apposito contratto di servizio.

Articolo 8 - Azioni - Prelazione per i soci

Le azioni sono indivisibili. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'Atto Costitutivo della Società ed al presente Statuto.

In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 del Codice Civile è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. Possono detenere azioni:

- * il Comune di Genova;
- * altri soggetti pubblici

Il Comune di Genova deve essere proprietario e detenere un nu-

mero di azioni non inferiore alla maggioranza assoluta del capitale sociale.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio d'Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura del 3% in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice Civile.

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in casi di aumento di capitale, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea, ai sensi dell' art. 2441 del Codice Civile dovrà previamente con lettera raccomandata r/r offrirle in acquisto agli altri azionisti mediante comunicazione al presidente del C.d.A., che ne darà notizia agli interessati, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata r/r indirizzata al Presidente del C.d.A. ed all'offerente, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azio-

ni o dei diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in maniera proporzionale alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, occorre il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società, la proposta di alienazione contenente l'indicazione della persona del cessionario e l'indicazione delle azioni da alienare.

Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà esprimere o meno il proprio gradimento da comunicarsi con lettera raccomandata inviata al socio richiedente all'indirizzo risultante dal libro soci.

Il decorso del termine di cui sopra dal ricevimento da parte del Consiglio della richiesta di gradimento, senza che sia pervenuta comunicazione alcuna al socio richiedente dovrà essere inteso come concessione di gradimento.

Qualora il gradimento venga negato, il socio che intenda alienare le proprie quote potrà recedere dalla società.

La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dal 2437-ter C.C. e dovrà essere corrisposta al socio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata contenente la volontà di recesso del socio.

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

L'Assemblea fisserà le modalità e le condizioni di collocamento, estinzione e di eventuale conversione in azioni.

Sarà inoltre facoltà della società emettere altri strumenti finanziari ai sensi del combinato disposto degli artt. 2346 e 2348 secondo comma, provvedendo, in occasione dell'emissione, alle conseguenti, indispensabili, modifiche statutarie purché non in contrasto con quanto previsto dalle normative vigenti.

Articolo 9 - Recesso

Nei modi e termini previsti dalla Legge, i soci hanno diritto di recesso. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata da spedirsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima con le indicazioni delle generalità del recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e della categoria delle azioni per le quali il diritto viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua co-

noscenza da parte del Socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione e' pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali e' esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso ed il loro valore sarà determinato ex art. 2437-ter C.C.

TITOLO III: ASSEMBLEA

Articolo 10 - Assemblea degli azionisti

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nell'ambito del territorio comunale.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge ex art. 2364 C.C. nonché:

* sulle operazioni di dismissione di partecipazioni di Società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente, seppure con deliberazioni successive adottate nel corso di 12 mesi, rispettivamente la perdita del controllo o del collegamento in tali Società;

*l'assunzione o il licenziamento di dirigenti e la decisione su procedure disciplinari nei loro confronti;

* l'eventuale nomina o revoca del Direttore Generale e l'approvazione - su proposta dell'Amministratore unico - del regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte del Direttore Generale, dei dirigenti e di altri dipendenti.

L'Assemblea straordinaria delibera, oltre che sugli argomenti di cui all'art. 2365 primo comma C.C., sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 bis e seguenti C.C.

Articolo 11 - Avviso di convocazione

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' fatta dal Consiglio di mediante avviso comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata, fax, telefax, e-mail o qualunque altro mezzo che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza. Qualora la Società facesse ricorso al mercato dei capitali di rischio, l'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere pubblicato sul quotidiano "Il Secolo XIX" di Genova e su "Il Sole 24 ORE" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

L'avviso deve contenere data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Articolo 12 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, tale termine può essere prorogato ma non oltre i 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' da considerarsi, comunque, ai fini di cui sopra "particolare esigenza" l'eventualità che la Società abbia assunto partecipazioni in altre Società che configurino un rapporto di collegamento o controllo ex art. 2359 del Codice Civile.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Articolo 13 - Intervento e voto

	ste di delibera su cui votare deve essere riportato integral-
	mente sulla scheda di voto;
	e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione
	della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indi-
	care con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere
	le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei
	termini necessari per un informato esercizio del diritto di
	voto;
	f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
	- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di ve-
	rificare che sussista il quorum costitutivo;
	- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al
	fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
	g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sot-
	toposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso
	il voto può preventivamente manifestare la propria volontà,
	scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione
	alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista;
	h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno con-
	servate agli atti sociali;
	i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre di-
	sporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere as-
	sunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o
	dissenzianti nell'esercizio dei propri diritti.

	L'Assemblea ordinaria e straordinaria si può svolgere anche	
	per teleconferenza e /o video conferenza, purché:	
	- Il Presidente e il Segretario siano presenti nel luogo di	
	convocazione;	
	- Sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione,	
	- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizza-	
	zione;	
	- Sia consentito agli intervenuti di seguire e partecipare ef-	
	fettivamente ed in tempo reale alla discussione ed alla vo-	
	tazione;	
	- Vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio /video col-	
	legati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, doven-	
	dosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno pre-	
	senti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;	
	Articolo 14 - Presidenza e Segreteria	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Con-	
	sigliere con maggiore anzianità di nomina o in subordine di	

età, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente e' assistito da un Segretario, anche estraneo, designato nello stesso modo.

In caso la Società sia amministrata da un Amministratore unico lo stesso assumerà la presidenza, assistito dal Segretario dell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita in numero legale per deliberare, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare il risultato delle votazioni.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Articolo 15 - Costituzione e Deliberazioni

Per la costituzione dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione, si applicano gli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - Amministrazione della Società

La Società è amministrata ex art. 2380 C.C. e seguenti da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione com-

posto da tre a cinque membri, secondo le determinazioni fatte dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.

L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio d'Amministrazione possono essere nominati anche tra non soci e devono essere scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei poteri per la gestione dell'impresa della Società senza eccezione di sorta, ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea e quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 17 - Nomina degli Amministratori

L'Amministratore Unico o gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, salvo quanto successivamente disposto, e possono essere rieletti.

Successivamente, in base a quanto previsto all'art. 7 del presente Statuto ed ai sensi dell' art. 2449 del Codice Civile, al Comune di Genova spetta la nomina diretta dell'Amministratore Unico o di un numero maggioritario di Amministratori, non superiore al numero massimo degli stessi meno uno, proporzionale all'entità della propria partecipazione al capitale sociale.

Il Comune di Genova non partecipa alla votazione per la nomina dei restanti Amministratori, che sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli altri soci.

Articolo 18 - Revoca e sostituzione degli Amministratori

L'Amministratore Unico o gli Amministratori nominati dal Comune di Genova sono revocabili e sostituibili in ogni momento solo dal Comune stesso.

Qualora vengano a mancare uno o più degli Amministratori nominati dal Comune di Genova, spetterà al Comune - e per esso al Sindaco - la designazione dei sostituti, ai sensi dell'art. art. 2449 C.C.

Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori nominati dagli azionisti di minoranza, i restanti Amministratori nominati dagli azionisti di minoranza provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea, e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Se per dimissioni o per altre cause viene a cessare la metà o più della metà degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio; la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione segue il disposto del precedente articolo.

L'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori sarà convocata in conformità al disposto dell'art. 2386 C.C. quarto e

quinto comma.

Articolo 19 - Cariche sociali e deleghe di attribuzioni

Il Consiglio d'Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea nomina tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati dal Comune di Genova; può altresì nominare uno o più Vice Presidenti ed un Amministratore Delegato, conferendo a quest'ultimo proprie attribuzioni.

La carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.

Qualora non abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei suoi membri incarichi particolari o speciali mansioni, determinandone i poteri.

Gli organi delegati debbono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale circa il loro operato con cadenza trimestrale.

Il Consiglio può, inoltre, delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone non facenti parte del Consiglio, quali direttori e dipendenti.

Può, altresì, nominare mandatari per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati con-

	sultivi determinandone la composizione, i compiti e le inden-
	nità.
	Fermo restando quanto riservato dal presente statuto alle de-
	cisioni dell'assemblea degli azionisti non sono delegabili,
	oltre a quelle riservate per legge al Consiglio stesso, le de-
	cisioni sui seguenti atti:
	* i piani programma annuali e pluriennali ed i budget
	d'esercizio;
	* la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
	* le convenzioni e gli accordi con Enti locali e loro associa-
	zioni per l'erogazione dei servizi oggetto della Società;
	* l'acquisto o la sottoscrizione, nonché il trasferimento di
	azioni o di partecipazioni in altre società o in altri Enti,
	di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant,
	nonché di aziende o di rami aziendali;
	* l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobi-
	liari;
	* l'assunzione di finanziamenti;
	* la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusio-
	ne, peraltro, di quelle in favore di società controllate o
	collegate.
	Compete, infine, al Consiglio d'Amministrazione, ove ritenuto
	opportuno, la nomina del Direttore Generale e l'approvazione -
	su proposta del Presidente o dell'Amministratore Delegato -
	del regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da

parte del Direttore Generale, dei dirigenti e di altri dipendenti.

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo degli Amministratori o del Collegio Sindacale.

La convocazione, contenente il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti dell'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, tramite lettera raccomandata anche a mano, telex, telefax, email o telegramma, spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza al domicilio degli Amministratori o dei Sindaci effettivi; in caso di urgenza il termine è ridotto a due giorni.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica degli organi sociali e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio d'Amministrazione

si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 21 - Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio d'Amministrazione.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 22 - Compensi e rimborsi spese

L'Assemblea ordinaria, al momento della nomina, stabilisce i compensi e le indennità a favore dei membri del Consiglio d'Amministrazione in conformità al disposto del 2389 C.C.e nel rispetto dei limiti e criteri previsti dalla legge.

Il Consiglio d'Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche sentite, per quest'ultimi, il parere del Collegio sindacale.

Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

TITOLO V: RAPPRESENTANZA LEGALE E POTERI OPERATIVI

Articolo 23 - Presidente

La firma e la rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per i giudizi di revocazione e cassazione, di promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché arbitri.

La firma e la rappresentanza della Società spetteranno, inoltre, alle persone cui il Consiglio le abbia attribuite ai sensi del precedente art. 19, nei limiti delle attribuzioni conferite.

TITOLO VI: COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 24 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due Sindaci effettivi; devono, inoltre, essere nominati due Sindaci supplenti.

I Sindaci restano in carica per un triennio e non possono essere revocati se non per giusta causa.

Ciascun membro del Collegio Sindacale dovrà' essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Al Comune di Genova spetta la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di un Sindaco effettivo e di un Sindaco sup-

plente. Il secondo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea in accordo alle procedure di cui all'art 17 del presente Statuto.

Per il primo triennio la nomina della totalità dei Sindaci spetta al Comune di Genova.

Ai Sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

Il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.

Il bilancio della Società è assoggettato a revisione contabile, ad opera di una Società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui al DPR 31 marzo 1975, n° 136.

Articolo 25 - Controllo Contabile

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una Società di Revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, scelta dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, con incarico triennale. Il controllo contabile e' attuato in conformità al disposto di cui al 2409-ter C.C.

TITOLO VII: BILANCIO E UTILI

Articolo 26 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

L'informativa che a norma di legge deve essere fornita agli azionisti ed al pubblico sarà illustrata una volta all'anno al Consiglio Comunale dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che relazionerà in particolare circa l'attività, i progetti, gli interventi realizzati sul territorio, la qualità e la quantità del servizio erogato, lo stato patrimoniale, i piani di sviluppo della società e del servizio.

Il Consiglio Comunale potrà in questa sede esercitare le proprie competenze nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo riconosciute dall'art. 42 del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 27 - Distribuzione degli utili

Gli utili netti, dedotta la quota di cui all'art. 2430 c.c. e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dall'Assemblea, vengono ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni possedute.

E' consentita la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità al disposto dell'art. 2433 C.C.

TITOLO VIII: ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

Articolo 27 bis - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società indica la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento esercitato dal Comune di Genova ne-

gli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita sezione del registro delle imprese.

Nell'ambito delle potestà di direzione e coordinamento il Comune di Genova avrà la facoltà di chiedere relazione semestrale sull'andamento della società, nonché relazione illustrativa sul bilancio d'esercizio.

TITOLO IX: SCIoglimento

Articolo 28 - Scioglimento

Nel caso di scioglimento della Società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

L'attivo netto residuo e' attribuito in parti uguali a tutte le azioni.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29 - Foro competente

Foro competente per ogni controversia attinente all'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto è quello di Genova.

Articolo 30 - Relazione previsionale aziendale

Per la definizione degli indirizzi strategici di cui all'art. 170, D.lgs. 267 del 2000, alla cui realizzazione la Società deve tendere nel triennio successivo alla loro adozione da parte del Comune di Genova, l'Organo Amministrativo trasmette,

entro il 15 ottobre di ogni anno, al Comune di Genova la Relazione Previsionale Aziendale.

La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;

b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;

c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);

d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;

e) il piano annuale delle assunzioni per l'anno successivo corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, frin-

	ge benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la
	banca dati relativa ai dati del personale, al loro reclutamen-
	to e al conferimenti di incarichi ai dipendenti;
	f) il piano annuale degli acquisti.
	La Relazione Previsionale Aziendale è corredata da un parere
	espresso dal collegio sindacale o dal sindaco unico.
	Articolo 31 - Relazione sullo stato di attuazione
	degli indirizzi ed obiettivi strategici e
	sul mantenimento degli equilibri finanziari
	Entro il 31 luglio di ciascun anno l'Organo amministrativo
	trasmette al Comune di Genova una relazione scritta sullo sta-
	to di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli
	eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale as-
	suma le necessarie azioni correttive.
	La relazione all'uopo predisposta dall'Organo amministrativo
	si compone di un documento di rendicontazione riguardante i
	dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni con-
	cluse con finalità di controllo strategico.
	La relazione sull'andamento di gestione è corredata da un pa-
	rere espresso dal collegio sindacale o dal sindaco unico.
	Articolo 32 - Principali obblighi di informazione
	e segnalazione
	Il presidente del collegio sindacale o il sindaco unico invia
	all'azionista, Comune di Genova almeno quindici giorni prima,
	in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del

giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze indicate dagli Articoli 30, 31, 32 e 33 del presente Statuto al fine di garantire all'azionista Comune di Genova i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.lgs. 267 del 2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 33 - Relazione finale sullo stato di attuazione

degli indirizzi e degli obiettivi strategici

e sui risultati di gestione

Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'Organo amministrativo predispone una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal Comune di Genova e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.

Articolo 34 - Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

F.to: Marco Castagna

" Piero Biglia di Saronno Notaio (Sigillo del Notaio)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE

DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'AR-

TICOLO 23, COMMI 3, 4 e 5 DEL D.Lgs. 82/2005 CHE SI

